

Tabella 2 – Riepilogo dei risultati analitici del Piano Straordinario Regionale di Sorveglianza – Anni 2005-2009

Matrice	Assenza di b-HCH	Presenza di b-HCH nei limiti di legge	Presenza di b-HCH oltre i limiti di legge	Totale
	N° campioni	N° campioni	N° campioni	
Latte bovino crudo	307	35	5	347
Latte ovino crudo	181	25	2	208
Latte bufalino crudo	7	5	0	12
Foraggio	87	31	8	126
Tessuto adiposo di coniglio	18	0	2	20
Tessuto adiposo ovino	1	8	0	9
Totale	601 (494 latte, 87 foraggio, 19 T.A.)	04 (65 latte, 31 foraggio, 18 T.A.)	17 (6 latte, 2 T.A. di coniglio)	722 (565 latte, 126 foraggio, 29 T.A.)

zione nel periodo precedente alle prime non-conformità è da ritenersi estremamente basso.

Per quanto concerne i dati su carni bovine ed ovine (tessuti muscolari ed adiposi di animali macellati nell'area di studio) è stato previsto che gli animali delle aziende dell'area con fattore di rischio e comunque le aziende con positività (a livelli conformi e non conformi nel latte di massa) vengano inviati al macello e le carcasse sottoposte a sequestro cautelativo fino a esito favorevole o altrimenti distrutte.

Al 20 gennaio 2009 risultano analizzati 722 campioni di varie matrici

previste dal piano di controllo. Il dettaglio della tipologia e numero di campioni è riportato nella Tabella 2.

### Bibliografia essenziale

Borrello S, Brambilla G, Candela L, et al. Management of the 2008 “buffalo milk crisis” in the Campania region under the perspective of consumer protection. 28th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2008). Birmingham, 17-22 August 2008.

Piano Nazionale Residui Relazione finale 2007 Pubblicata on-line sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali – Settore Salute.

## 5.5 Benessere degli animali

### 5.5.1 Tutela del benessere degli animali da reddito

Nella nostra società la tutela del benessere degli animali da reddito è divenuta un'esigenza di carattere etico, in quanto a livello mondiale si è consolidato negli ultimi quaranta anni il concetto che anche gli animali utilizzati dall'uomo, per le proprie

esigenze nutrizionali o per altri fini economici, sono esseri senzienti e non “cose”.

La ricerca scientifica, peraltro, ha dimostrato che il rispetto delle condizioni di benessere degli animali allevati è di fondamentale importanza ai fini della salubrità dei prodotti da essi derivati e di conseguenza per la tutela della salute del consumatore.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - vitelli – Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 533/92 e successive modifiche)

Italia		Anno		2007
Numero totale delle aziende 67732		Numero totale delle aziende ispezionate 11855		17,50%
Infrazioni riscontrate alle disposizioni del D. Lgs. 146/01 (dir. 98/58/ce)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze	63	57	
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.	31	38	
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.	155	86	
Libertà di movimento	La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni	453	444	9
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.	202	213	
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.	128	101	
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/ce, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute e il suo benessere.	88	90	9
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D. Lgs. 146/01, punto 19.	20	18	
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.			

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella 1 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - vitelli – Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 533/92 e successive modifiche)

Italia		Anno		2007
Numero totale delle aziende 67732		Numero totale delle aziende ispezionate 11855		17,50%
Infrazioni riscontrate alle disposizioni del D. Lgs. 146/01 (dir. 98/58/ce)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Pratiche di allevamento	Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.	358	309	7
Totale infrazioni riscontrate (D. Lgs. 146/01 e D. Lgs. 533/92)		Numero totale infrazioni 1498	Numero totale pareri (diffide) 1356	Numero totale altre infrazioni 25

Tabella 2 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - suini - Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 534/92 e succ. Modifiche)

Italia		Anno 2007		
Numero totale aziende 27359		Numero dei controlli 4470		media 16,33%
Tipo e numero di infrazioni		Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza		
Requisito	Definizione	N. Totale	Prescrizioni	Altre sanzioni
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Devono essere rispettate le pertinenti disposizioni previste dal D. Lgs. 534/92 come modificato dal D. Lgs. 53/04.	148	73	
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Devono essere presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti particolarmente aggressivi, attaccati da altri suini, malati o feriti). Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato.	160	74	
Registrazione dei dati	Il proprietario o il custode degli animali deve tenere un registro dei trattamenti farmacologici e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione. Il registro deve essere correttamente e regolarmente compilato e conservato per un periodo di almeno 3 anni.	68	74	6
Libertà di movimento	La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Gli animali devono essere stabulati nel rispetto dei requisiti riguardanti la superficie minima richiesta e deve essere rispettato il divieto di utilizzo degli attacchi a scrofe e scroffette, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.	145	58	2

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella 2 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - suini - Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 533/92 e succ. Modifiche)

Italia		Anno 2007		
Numero totale aziende 27359		Numero dei controlli 4470	media 16,33%	
Tipo e numero di infrazioni			Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza	
Requisito	Definizione	N. Totale	Prescrizioni	Altre sanzioni
Requisiti dei fabbricati/ Stabulazione	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà, di avere una zona pulita per il riposo o di vedere altri suini. I requisiti dei fabbricati, le caratteristiche dei locali di stabulazione, i pavimenti, la luce, i rumori devono essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.	373	269	2
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.	59	56	
Mangimi e altre sostanze/ Alimentazione	Nessun'altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute ed il benessere degli animali. Devono essere rispettati i pertinenti requisiti di alimentazione previsti dal D. Lgs. 534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.	192	68	
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D. Lgs. 146/01, punto 19. La riduzione degli incisivi e delle zanne dei verri, il mozzamento di una parte della coda, la castrazione dei suini maschi, l'apposizione dell'anello al naso devono essere praticati conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.	40	38	
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Devono essere rispettate le pertinenti disposizioni relative alle pratiche di allevamento ed al "materiale manipolabile e d'esplorazione" previsto dal D. Lgs. 534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.	427	239	
Totale infrazioni riscontrate (D. Lgs. 146/01 e D. Lgs. 533/92)		Numero totale infrazioni 1612	Numero totale pareri (diffide) 979	Numero totale altre infrazioni 10

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - Galline ovaiole - Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, d.p.r. 233/88)

Italia		Anno 2007		
Numero totale delle aziende 2193		Numero totale delle aziende ispezionate 1070		media 48,79%
Infrazioni riscontrate alle disposizioni del D. Lgs. 146/01 (dir. 98/58/ce)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.	2	6	
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.	6	6	
Libertà di movimento	La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni	58	51	11
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.	11	7	7
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.	4	3	
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute e il suo benessere.	3	4	
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D. Lgs. 146/01, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.	1	1	
Totale infrazioni riscontrate (D. Lgs. 146/01 e D.P.R. 233/88)		Numero totale infrazioni 85	Numero totale pareri (diffide) 78	Numero totale altre infrazioni 18

La protezione degli animali da reddito nella fase di allevamento, durante il trasporto e durante la macellazione, con i relativi risvolti sulla tutela della salute pubblica, costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea che dal 1974 ha emanato provvedimenti legislativi in materia, tutti attuati e regolarmente applicati anche in Italia.

Negli anni la problematica dell'animal welfare ha suscitato l'interesse di un numero sempre maggiore di cittadini ed è stata affrontata in vari contesti internazionali quali il Consiglio d'Europa di Strasburgo, ove risiede il Comitato Permanente della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e l'OIE; quest'ultimo ha iniziato ad affrontare la tematica del benessere degli animali durante la Conferenza Mondiale tenutasi a Parigi nel febbraio 2004.

L'orientamento normativo in materia è volto a garantire l'autocontrollo della produzione alimentare, la tracciabilità della filiera e la corretta informazione del consumatore in merito alla provenienza del prodotto di origine animale, con particolare riferimento alle tecniche di allevamento utilizzate (es. allevamento biologico, in gabbia, all'aperto per quanto riguarda le galline ovaiole) al fine di consentire al consumatore stesso la possibilità di operare una scelta consapevole, non solo relativamente alla qualità del prodotto, ma anche alle proprie esigenze etico morali (Tabelle 1-2-3).

Una particolare attenzione è stata posta dal legislatore in merito alla protezione degli animali durante il trasporto, infatti molto spesso gli animali da reddito sono sottoposti a lunghi viaggi che rappresentano motivo di stress e sofferenza nonché rischio di diffusione di malattie infettive; il 5 febbraio 2007 è entrato in applicazione il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla "protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

Al fine della corretta applicazione

del regolamento sono state poste in essere numerose iniziative; in particolare sono stati emanati il decreto legislativo n. 151/2007 relativo alle sanzioni per le infrazioni del regolamento e l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome relativo alle procedure autorizzative per il trasporto degli animali vivi. Inoltre è stato redatto un manuale operativo, in collaborazione con il Ministero dell'interno e la Lega Antivivisezione (LAV) che rappresenta un utile ausilio per tutti gli Organi accertatori e le Autorità di controllo.

Notevole importanza nella legislazione vigente viene data alla "formazione" degli operatori (allevatori, trasportatori, macellatori), affinché tutti gli addetti del settore vengano edotti sulla normativa e sull'applicazione di buone pratiche di allevamento, trasporto e macellazione. Il miglioramento del rapporto uomo-animale favorisce anche il miglioramento della produzione zootecnica dal punto di vista sanitario e qualitativo.

In applicazione delle disposizioni normative il Ministero si è fatto promotore ed ha finanziato due importanti eventi formativi negli anni 2007 e 2008.

A maggio 2007 è iniziato un percorso formativo mirato alla formazione dei conducenti dei mezzi di trasporto in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005; mentre da maggio a settembre 2008 si è svolta la prima fase del corso di formazione ed informazione degli allevatori in materia di benessere degli animali negli allevamenti.

L'organizzazione dei corsi è stata affidata al Centro di Referenza per il Benessere Animale, supportato dal Centro di Referenza per la formazione in Sanità Pubblica Veterinaria, entrambi istituiti presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Il Corso di formazione ed informazione per gli allevatori si è basato sul modello già sperimentato in occasione

della formazione dei conducenti e guardiani ai sensi del regolamento n. 1/2005 ed è stato articolato su due distinte fasi.

La prima fase (Corso A) rivolta ai medici veterinari del SSN e medici veterinari (o analoghe figure tecnico-professionali) delle Associazioni allevatori, finalizzata alla formazione di formatori che dovranno successivamente provvedere alla formazione diretta degli allevatori si è svolta in n. 6 edizioni.

In totale sono stati formati n. 294 veterinari ufficiali e n. 121 rappresentanti delle associazioni di categoria.

Al termine della prima fase nel mese di novembre è stata organizzata una “Conferenza nazionale” volta ad illustrare le attività finanziate dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e messe in atto al fine di promuovere il benessere animale negli allevamenti.

I Servizi Veterinari territorialmente competenti effettuano il controllo sull'applicazione della normativa concernente il benessere animale e rendono annualmente i risultati di tale attività alle Regioni e Province autonome, che a loro volta trasmettono i dati aggregati al Ministero.

I dati dei controlli devono pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto attualmente sono disponibili i dati relativi all'anno 2007.

Ad agosto 2008 è partito in via sperimentale il Piano Nazionale per il Benessere degli Animali, che al momento prevede la programmazione dei controlli sulla base della valutazione del rischio solo per quanto attiene l'allevamento, ma che dovrà essere implementato anche per il trasporto e la macellazione.

### **5.5.2 Tutela del benessere degli animali da compagnia**

Ai sensi della Legge 281/91: “Legge quadro in materia di animali d'affezio-

ne e prevenzione del randagismo” lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Attraverso questa legge viene istituita l'anagrafe canina a livello locale e viene disposto l'obbligo di identificazione dei cani mediante tatuaggio. La legge, inoltre, stabilisce il divieto di soppressione e di destinazione dei cani vaganti o abbandonati alla sperimentazione; i cani randagi devono essere ricoverati nei canili e nei rifugi; pertanto, la stessa legge prevede il risanamento dei canili comunali preesistenti e la costruzione di rifugi per cani.

Ai sensi della citata legge debbono essere attuati programmi di prevenzione del randagismo, sia mediante iniziative di carattere culturale - educativo (anche in ambito scolastico), che con il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo; gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie feline che vivono in libertà.

È istituito un fondo per l'attuazione della legge, finalizzato quindi principalmente alla lotta al randagismo, che ogni anno viene ripartito fra le Regioni e Province autonome, tale fondo per il 2007 ammonta a 4.986.000,00 di euro.

Anche attraverso l'Accordo 6 febbraio 2003 tra Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, le Regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy viene affermato il principio che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo stato di benessere. L'Accordo in questione

introduce il microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani e istituisce le banche dati informatizzate presso le Regioni e le Province autonome che inviano i dati dalle anagrafi territoriali alla Banca Dati Nazionale.

Al 31/12/2008 tutte le Regioni e Province autonome hanno completato l'attivazione delle proprie anagrafi e l'immissione dei dati nella Banca dati nazionale.

Ai sensi dell'Accordo sono stati realizzati programmi di informazione e di educazione, in particolare sono stati redatti e pubblicati sul sito web del Ministero alcuni opuscoli:

- l'opuscolo "consigli a quattro zampe per diventare amici" è rivolto principalmente ai bambini dai 4 ai 12 anni e ai loro genitori. Presenta alcuni pratici consigli per un corretto comportamento con il miglior amico dell'uomo, al fine di ridurre i rischi per i più piccoli, aumentare il benessere dei cani e valorizzare il rapporto uomo-animale;
- l'opuscolo "l'approccio zooantropologico alla pet therapy" è rivolto principalmente ai professionisti ed agli operatori sanitari che si avvicinano o operano in contesti in cui ci si avvale delle terapie assistite con gli animali.

La pet therapy consiste in attività di sostegno terapeutico che si attuano attraverso l'utilizzo della relazione uomo-animale domestico.

La zooantropologia è quella disciplina che studia la relazione uomo-animale e si pone come obiettivi di:

- migliorare l'approccio con l'animale e l'integrazione dell'animale nell'ambito sociale e familiare;
- utilizzare la relazione con l'animale per ottenere effetti positivi sull'uomo (pet therapy).

La Legge 376/03 "Finanziamento di interventi di opere pubbliche" ha istituito un fondo per la lotta al randagismo pari a euro 9.000.000,00, che è stato ripartito in base ai criteri stabiliti

dal decreto ministeriale 13 maggio 2005.

Sono pervenute 250 domande, di cui accolte 208.

Sul sito web del Ministero è consultabile l'Elenco dei progetti (l'elenco comprende i progetti che si riferiscono ai contributi concessi e definiti entro il 31 dicembre 2007).

In base alla Legge 189/04, n. 189 "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" gli animali sottoposti a sevizie, maltrattamenti o utilizzati in combattimenti non autorizzati sono, in caso di condanna del proprietario, sempre confiscati.

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca sono affidati ad associazioni od enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'interno; nel corso degli anni 2007 e 2008 sono stati rilasciati i primi decreti di riconoscimento per gli enti ed associazioni che, avendo fatto apposita richiesta, sono in possesso dei requisiti prescritti ed è stato redatto un apposito elenco consultabile sul sito Web del Ministero.

Negli ultimi anni gravi episodi di aggressione alle persone, in particolare ai soggetti più vulnerabili quali i bambini, da parte di cani ad aggressività non controllata hanno reso necessaria, dal dicembre 2001, l'emanazione di provvedimenti con carattere d'urgenza (ordinanze) allo scopo di prevenire tali fenomeni; è stata emanata, a tal fine, l'Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 2008 "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" in attesa di un atto normativo stabile che disciplini in maniera più ampia il rapporto uomo-cane.

Al fine di stabilire criteri più coerenti e per rendere più efficaci gli interventi di lotta al randagismo nonché dare attuazione alla legge finanziaria 2007 che ha previsto l'obbligo di destinare il

60% del suddetto fondo al controllo delle nascite, si è resa indispensabile la pubblicazione del Decreto interministeriale 6 maggio 2008 “determinazione dei criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del fondo per l’attuazione della Legge 281/91”.

La valutazione dei dati rilevati sul territorio nazionale, dai quali risulta che in molte Regioni, soprattutto del Sud, il fenomeno del randagismo ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori controllo ha determinato l’esigenza di emanare un’Ordinanza con la quale vengono ribaditi e resi più incisivi gli obblighi relativi all’identificazione e all’iscrizione dei cani nella banca dati dell’anagrafe canina (“Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina del 6 agosto 2008”).

I cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante e nascono molti cuccioli che, diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi.

Alcuni di questi cani inoltre sono poco socializzati con l’uomo e si trasformano in soggetti “inselvaticiti”, il cui controllo è più problematico soprattutto quando si riuniscono in branchi.

I cani vaganti sul territorio singoli od in branchi possono:

- rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone;
- essere serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle quali trasmissibili all’uomo (es. leishmaniosi), non essendo sottoposti a nessun controllo sanitario;
- essere causa di incidenti stradali.

Dai dati che annualmente le Regioni inviano al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali risultano 5.350.000 cani di proprietà e 690.000 cani randagi di cui solo un terzo ospitati nei canili rifugio. Ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali causati da

animali abbandonati o randagi, che portano ad un pesante bilancio delle persone ferite o che addirittura perdono la vita. Chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un reato penale (Legge 189/04), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo;

- arrecare danni al bestiame;
- arrecare danni agli animali selvatici;
- alimentare il fenomeno del randagismo in quanto non sterilizzati e spesso notevolmente prolifici;
- essere causa di degrado ed inquinamento ambientale in ambiente urbano o nelle campagne con conseguente inquinazione pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti, a loro volta possibile fonte di pericolo per l’uomo.

La constatazione del dilagare del fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante l’uso improprio di sostanze tossiche e nocive facilmente reperibili in commercio ha condotto all’emanazione dell’“Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati del 18 dicembre 2008”. Sempre più frequentemente, infatti, si verificano sul territorio nazionale episodi di avvelenamenti di animali domestici e selvatici causati dalla ingestione di sostanze tossiche o nocive che vengono accidentalmente o intenzionalmente disseminate nell’ambiente sotto forma di esche o bocconi. Tale pratica incivile, particolarmente diffusa in determinate zone e in taluni periodi dell’anno, oltre a determinare ripercussioni negative sugli animali sino alla morte degli stessi, rappresenta anche un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per le categorie più a rischio quali i bambini.

Sono state intraprese numerose attività ai fini della lotta al randagismo e per la tutela dei cani detenuti nei canili; a tal proposito le iniziative più rilevanti sono state:

- Campagna del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali con

l'ausilio dei Carabinieri per la tutela della salute contro il maltrattamento degli animali da compagnia. Dal 4 al 13 luglio 2008 i Carabinieri per la tutela della salute (NAS) hanno effettuato ispezioni presso canili, pensioni per cani, allevamenti, sale toelettatura, esercizi di vendita di animali d'affezione e ambulatori. In totale sono state effettuate 710 ispezioni e sono state accertate 270 violazioni, di cui 51 penali;

- campagna contro l'abbandono degli animali d'affezione

Il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ha realizzato a luglio 2008 una campagna rivolta a contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione ed in particolare dei cani, attraverso la promozione della responsabilità dei proprietari degli animali che a tal fine sono anche edotti sulle sanzioni previste per chi commette tale atto incivile. La campagna è presente a partire dal 9 luglio sui principali organi di stampa e dal 21 luglio sui principali circuiti delle reti stradali ed autostradali, ove nel periodo estivo vengono più frequentemente abbandonati gli animali; prevede, inoltre, ulteriori approfondimenti disponibili sul sito web del Ministero.

### 5.5.3 Protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali

Negli anni di riferimento sono stati effettuati n. 45 sopralluoghi ispettivi presso gli stabilimenti utilizzatori di animali e gli stabulari sia per il rilascio delle autorizzazioni, che per la verifica della persistenza dei requisiti delle strutture già autorizzate. Sono state rilasciate n. 23 nuove autorizzazioni.

Nell'anno 2008 ai fini dell'applicazione della raccomandazione 526/2007/CE, che introduce "le linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini

scientifici" aggiornando la legislazione comunitaria, sono state messe in atto le seguenti iniziative:

- raccolta di informazioni sulla piena attuazione di quanto previsto dalle linee guida nel corso dei sopralluoghi ispettivi presso gli stabilimenti utilizzatori;
- opera di sensibilizzazione nei confronti degli operatori durante gli incontri di aggiornamento professionale con particolare riguardo agli aspetti concernenti la tutela della salute degli animali (monitoraggio sanitario, aspetti etologici, ecc.);
- ampia diffusione della raccomandazione con la pubblicazione sul portale del ministero;
- somministrazione di un questionario rivolto a tutti i responsabili degli stabilimenti utilizzatori per verificare la situazione delle strutture, delle attrezzature e della gestione rispetto a quanto previsto dalle linee guida acquisendo informazioni anche in merito alle carenze e al tempo necessario per colmarle.

Riguardo gli aspetti inerenti la trasparenza si segnala:

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei dati statistici sugli animali impiegati nella sperimentazione per il triennio 2004-2006 utilizzando le tabelle concordate a livello europeo;
- l'invio agli enti protezionisti interessati degli elenchi delle autorizzazioni di progetti di ricerca e delle autorizzazioni degli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali rilasciate, ai sensi del D. Lgs. 116/92, nel biennio 2006-2007.

### 5.5.4 Programmazione

La seconda fase (Corso B), consiste nella formazione diretta degli allevatori con l'ausilio di almeno 2 docenti formati nella 1a fase (1 veterinario e 1 rappresentante dell'Associazione di categoria); i corsi di formazione avran-

no una durata di 8 ore ciascuno e saranno articolati su 2 mezze giornate, saranno obbligatori e al termine del corso a ciascun allevatore sarà rilasciato un “attestato di partecipazione”. Per ogni corso si prevede la partecipazione di circa 100 allevatori.

L'espletamento della seconda fase sarà realizzato attraverso un'apposita convenzione stipulata tra l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Centro di Referenza per la formazione in Sanità Pubblica Veterinaria) con l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), che a sua volta si impegna a stipulare convenzioni o accordi con le altre associazioni legate al mondo allevatorio, qualora necessario per poter raggiungere tutti gli allevatori e le diverse categorie degli stessi.

Il programma formativo prevede anche una “Campagna di informazione nazionale” inerente il benessere degli animali negli allevamenti rivolta agli allevatori realizzata attraverso materiali audiovisivi ed opuscoli informativi. Questa campagna d'informazione riveste una notevole rilevanza in quanto mira ad aumentare la sensibilità degli allevatori e di tutti gli attori della filiera sul tema del benessere animale.

#### Bibliografia essenziale

- Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987.  
Papalia S. Protezione degli animali, Roma: Esse Editrice s.r.l., 2007.  
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

## 5.6 Alimentazione degli animali

### 5.6.1 Introduzione

La qualità e la sicurezza dei mangimi sono prerequisiti fondamentali per la salute e il benessere animale, per la produzione di alimenti di origine animale sani e sicuri e per la tutela della salute pubblica.

In tale contesto è necessario considerare che le disposizioni normative a livello Europeo, negli ultimi anni, hanno fortemente contribuito ad un evidente miglioramento della qualità sanitaria dei mangimi. Infatti, per assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, la salute e il benessere animale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha predisposto, sin dall'anno 2000, un sistema ufficiale di controllo sui mangimi: il “PNAA” Piano Nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'Alimentazione degli Animali.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 e il Regolamento (CE) n. 882/2004,

hanno previsto successivamente una migliore e più organica azione di controllo sui mangimi e gli alimenti.

Il PNAA, predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la partecipazione degli Assessorati alla Sanità regionali, di vari Istituti Zooprofilattici Sperimentali (CNR) e dell'ISS, stabilisce il numero minimo di ispezioni che devono essere effettuate presso gli operatori del settore dei mangimi, i criteri di ripartizione dei campioni e la numerosità campionaria che ogni singola Regione deve soddisfare, e fornisce inoltre i verbali di prelievo, i verbali di ispezione, i verbali per le segnalazioni delle positività/non conformità e la modulistica per l'invio dei dati relativi all'attività svolta.

Tramite il PNAA viene effettuata un'omogenea e coordinata attività di controllo sui mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, al fine di realizzare un sistema di raccolta dati razionale

e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo e di verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese del settore.

Il sistema nazionale dei controlli nel campo dell'alimentazione animale comprende attività in tutte le fasi del settore, dalla produzione delle materie prime fino alla somministrazione dei mangimi agli animali, applicando il principio di controllo di filiera e di rintracciabilità del mangime lungo tutte le fasi della sua produzione ed utilizzo.

Il controllo comprende sia attività di campionamento/analisi dei mangimi e dell'acqua di abbeverata, sia ispezioni presso gli operatori del settore al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Nei campioni previsti dal PNAA, prelevati lungo tutta la filiera viene effettuata la ricerca di:

- proteine animali trasformate non ammesse nei mangimi;
- *Salmonella* spp.;
- principi farmacologicamente attivi e additivi;
- sostanze indesiderabili e contaminanti ambientali (micotossine, diossine, melamina e altri);
- organismi geneticamente modificati (OGM).

In caso di non conformità o di positività si procede alla messa in atto di interventi adeguati a tutelare la salute pubblica come previsto dalla normativa vigente.

La vigilanza ispettiva viene svolta su tutte le imprese del settore dei mangimi quali produttori primari, allevamenti, mangimifici, distributori, industrie alimentari che forniscono sottoprodotti all'alimentazione animale, trasportatori di mangimi.

L'applicazione del PNAA è frutto della collaborazione di varie Istituzioni con diversi ruoli e competenze.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali coordina l'attività di vigilanza e controllo a livello

nazionale, dirama il PNAA alle Regioni e Province Autonome che, tramite gli Assessorati alla Sanità, sviluppano una programmazione regionale (PRAA) con cui impartiscono le istruzioni alle AA.SS.LL al fine di garantirne la corretta applicazione del piano.

L'attività di controllo sui mangimi provenienti dai Paesi Terzi o di provenienza comunitaria è svolta, rispettivamente dai PIF (Posti di ispezione frontaliera) e dagli UVAC (Uffici veterinari adempimenti CE).

I campioni raccolti vengono analizzati dagli II.ZZ.SS (Istituti Zooprofilattici sperimentali), la cui attività, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici, è coordinata dall'ISS (Istituto superiore di sanità) che effettua anche le analisi di revisione.

L'attività di controllo, laddove particolari esigenze specifiche lo richiedano, si avvale di organismi di altri reparti dello Stato (NAS, ICQ, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, etc.).

I dati relativi all'attività svolta sono comunicati dalle AA.SS.LL. agli Assessorati alla Sanità, che a loro volta provvedono a trasmetterli al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Il Ministero aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea con le modalità stabilite dall'articolo 44 del Regolamento (CE) n.882/2004 e comunque entro sei mesi dalla fine dell'anno di rilevazione dei dati da parte delle Regioni o Province autonome.

Il Piano è implementato periodicamente mediante l'analisi dei rischi, basata sulla valutazione dei dati relativi all'attività di controllo svolta negli anni precedenti e a nel rispetto delle normative comunitarie di nuova emanazione. Ad esempio, i problemi legati alla mortalità di cani negli USA legati all'ingestione di mangimi contenenti melamina, e le relative indicazioni comunitarie, hanno portato ad un aggiornamento e adattamento del PNAA 2008, che ha previsto il controllo di

tale sostanza sulle materie prime per mangimi di importazione.

La programmazione dei controlli ha subito alcune importanti modifiche nel tempo, in particolare negli ultimi due anni. La programmazione è stata modificata, nella sua impalcatura, dall'anno 2007 all'anno 2008 inserendo due diverse attività di controllo: una di sorveglianza e una di vigilanza

L'attività di Sorveglianza consente la raccolta di dati e la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine di valutare l'evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. La sorveglianza è quindi da intendersi come una attività in grado di valutare anche l'efficacia delle misure di controllo adottate, andando a valutare quanto incidono sull'evoluzione del fenomeno in esame.

Rappresenta, pertanto, un processo che si concretizza in una serie continua di azioni che producono informazioni, la cui valutazione determina una riprogrammazione delle azioni stesse.

L'attività di vigilanza, invece, è l'attività di controllo ufficiale eseguita per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi. La vigilanza va eseguita periodicamente, in base alla valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

Nella successiva programmazione del PNAA per l'anno 2009, pur mantenendo la stessa impalcatura, si è voluto procedere ad una pubblicazione pluriennale, di durata triennale, in modo che le disposizioni emanate siano coerenti per un arco di tempo prestabilito per potere essere recepite e consolidate anche a livello locale.

### 5.6.2 Esiti dei controlli ufficiali anno 2007

La raccolta dati dei controlli è elemento fondamentale per la programmazione futura del piano e per il suo aggiornamento.

Per quanto riguarda i dati dell'anno 2008, questi sono ancora in fase di raccolta, per cui non possono essere inseriti in questa relazione.

I dati riferiti all'anno 2007 sono stati raccolti dal Ministero ed elaborati per essere poi divulgati attraverso i canali ufficiali.

Nell'elaborazione dei dati relativi all'anno 2007 è stata presa in considerazione anche la predisposizione dei piani regionali di recepimento del PNAA. Le Regioni hanno infatti il compito di programmare l'attività sul loro territorio e di darne comunicazione al Ministero, tramite la predisposizione del PRAA (Piano Regionale Alimentazione Animale).

Nell'anno 2007 tale compito è stato assolto dalla quasi totalità delle Regioni. Questo dato estremamente positivo è indice di un aumentato interesse verso il controllo dell'alimentazione animale sul territorio nazionale.


Nel 2007 è stata introdotta dal Ministero una valutazione dei PRAA, in modo da dare un immediato feedback alle regioni sulla qualità dei piani regionali, che si identifica principalmente nella rispondenza al PNAA per quanto riguarda il numero di campionamenti da effettuare, le matrici da prelevare e gli analiti da ricercare. La maggior parte dei PRAA sono stati approvati mentre quelli che non rispondevano ai criteri del PNAA sono stati integrati e modificati dalle Regioni su richiesta esplicita del Ministero.

#### a) *Analisi dei dati di attività*

Per quanto riguarda l'invio dei dati di attività (campionamento e attività ispettiva), tutte le Regioni hanno presentato i dati mediante l'invio al Ministero delle tabelle di rendicontazione fornite con il PNAA, mentre solo cinque Regioni e una P.A. non hanno rispettato la scadenza di presentazione fissata per il 29 Febbraio 2008.

Nella Figura 1 viene riportata schematicamente la programmazione dei campionamenti contenuta nel PNAA

Figura 1 – Confronto tra i campioni previsti ed effettuati - PNAA anno 2007



FONTE: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Rapporto sui controlli ufficiali sull'alimentazione animale eseguiti nell'anno 2007.

2007 e la conseguente attività svolta dalle Regioni: ciò viene illustrato contrapponendo il numero dei campioni programmati nel PNAA (attesi), con il numero di campionamenti che sono stati realmente effettuati. Si evidenzia che nell'anno 2007 sono stati prelevati n. 12.812 campioni ufficiali.

Dalla figura si può notare il livello di realizzazione dell'attività programmata che vede una realizzazione pari al 94% e una programmazione disattesa pari solo al 6%. Questo dato riflette un trend decisamente positivo rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda la rendicontazione dell'attività ispettiva, nel corso dell'anno 2007 sono state rendicontate oltre 25.500 ispezioni sull'intera filiera produttiva, valore nettamente superiore a quelle effettuate nel 2006 (circa tre volte maggiore). Ciò testimonia un'imponente attività di controllo volta ad assicurare la tutela della salute animale, umana e dell'ambiente. La netta differenza dei dati rispetto all'anno precedente è da ascrivere all'elevata attività di censimento degli operatori del settore dei mangimi prevista dall'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005, in particolare dovuta al controllo degli operatori della produzione primaria.

#### b) *Analisi delle non conformità*

L'analisi della tipologia di mangimi campionati nel 2007 ha evidenziato come, rispetto all'anno 2006, sia cresciuta la percentuale di campionamento dei mangimi composti, che sono la tipologia di alimenti maggiormente riconducibile alle diverse specie animali. Ciò consente di poter indirizzare il controllo all'interno delle varie filiere produttive suddivise per specie animali.

Le percentuali di non conformità rilevate riflettono infatti, in varia misura, la strategia di campionamento, che ha privilegiato i mangimi composti.

Nel corso dell'anno 2007 sono stati riscontrati n. 83 campioni non conformi che hanno rappresentato l'1% dei campioni prelevati.

La percentuale dei campioni non conformi nell'anno 2007 (1%) rispetto all'anno 2006 (2%) è dimezzata. Questo trend favorevole conferma una maggiore sicurezza e igiene offerta nel settore dell'alimentazione animale.

Le n. 83 non conformità del 2007 hanno riguardato:

- n. 7 presenza di costituenti di origine animale vietati;
- n. 17 presenza di principi attivi ed additivi vietati o in tenori non consentiti;

- n. 1 presenza di PCB;
- n. 8 presenza di Aflatossina B1;
- n. 13 presenza di Salmonella spp.;
- n. 37 presenza di Organismi Geneticamente Modificati.

Nella Figura 2 le non conformità sono espresse in percentuale secondo gli analiti riscontrati. L'ampio ventaglio di analiti riscontrati evidenzia l'efficacia dei controlli sui mangimi operati dagli organi di controllo.

### c) Analisi dettagliata delle non conformità

Nel 2007 l'attività di controllo sulle proteine animali trasformate si è svolta su un totale di 3.072 campioni, rispetto ai 3.500 pianificati. Le analisi condotte hanno portato al riscontro di 7 irregolarità (pari a 2 campioni contaminati ogni 1.000 analizzati), con un trend della contaminazione dei mangimi in leggera diminuzione rispetto al 2006.

Le irregolarità si riferiscono a 7 campioni di mangime così ripartiti: 5 campioni destinati ai non ruminanti nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui 3 prelevati nella Regione Piemonte e 2 nella Regione Veneto, mentre 2 campioni irregolari si riferiscono a mangimi destinati a ruminanti prelevati nell'ambito dell'attività di sorveglianza

(uno nella Regione Marche e l'altro nella Regione Friuli Venezia Giulia). In particolare le 2 positività su 1.597 campioni analizzati nell'ambito della sorveglianza corrispondono a livelli di positività pari a 1,3 su 1.000 campioni.

L'attività di controllo svolta per valutare il regolare utilizzo degli additivi e la presenza dei principi attivi nei mangimi, si è svolta su un totale di 3.818 campioni. Le analisi condotte hanno portato al riscontro di 17 irregolarità (pari a 4,4 campioni contaminati ogni 1.000 analizzati), tutte riscontrate in campioni di mangime composto.


È importante notare che non è stata riscontrata alcuna positività per gli antibiotici vietati come additivi (Flavofosfolipolo, Salinomicina Sodica, Avilamicina, Monensin Sodico).

Le verifiche inerenti il controllo sulle sostanze indesiderabili e contaminanti ha rilevato n. 9 non conformità su un totale di n. 4247 campioni esaminati (pari a n.2 campioni su 1.000). Questi si suddividono in:

- n. 5 su materie prime o mangimi semplici;
- n. 4 su mangimi composti.

Il programma di monitoraggio della contaminazione da Salmonella ha evi-

Figura 2 – Non conformità (campioni n. 83) divise per analita - Anno 2007



FONTE: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Rapporto sui controlli ufficiali sull'alimentazione animale eseguiti nell'anno 2007.

denziato 13 casi positivi su un totale di 861 campioni prelevati (pari a 1,5 campioni su 100). Le non conformità evidenziate sono:

- n. 7 riscontrate su campioni di materie prime o mangimi semplici;
- n. 5 riscontrate su campioni di mangimi composti;
- n. 1 su un campione di mangime medicato.

L'attività di controllo sugli Organismi Geneticamente Modificati ha evidenziato n. 37 casi positivi su 814 campioni prelevati (pari a n. 4,5 campioni su 100), così ripartiti:

- n. 10 non conformità sono state riscontrate su campioni di materie prime o mangimi semplici;
- n. 27 sono state riscontrate su campioni di mangimi composti.

Per maggiori approfondimenti sui risultati dei controlli previsti dal

PNAA e sul piano stesso è possibile consultare il sito internet del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali al seguente link:

<http://www.ministerosalute.it/alimenti/sanita/sanApprofondimento.jsp?lang=italiano&label=alim&id=442>.

### Bibliografia essenziale

Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali. PNAA 2009-2011 piano nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione degli animali 2009-2010-2011.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali. Rapporto sui controlli ufficiali sull'alimentazione animale eseguiti nell'anno 2007.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. PNAA 2007 piano nazionale 2007 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. PNAA 2008 piano nazionale anno 2008 di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione degli animali.

## 5.7 Risultati dei controlli degli alimenti

### 5.7.1 Il Piano nazionale integrato dei controlli

Come disposto dal Regolamento CE 882/2004, tutte le attività di controllo delle Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare rientrano nel Piano integrato di controllo nazionale pluriennale (MANCP). Il Piano ha lo scopo di illustrare in modo esauriente il sistema di controllo attuato dalle diverse Amministrazioni coinvolte, ottimizzando le risorse economiche, l'organizzazione e la gestione dei controlli e le loro priorità in funzione dell'analisi dei rischi, permettendo così di coprire, in modo più efficace, tutte le fasi della catena alimentare. Obiettivo generale del Piano è, quindi, quello di favorire, attraverso il progressivo completamento e l'integrazione delle sue parti, la visione complessiva e la programmazione delle attività di controllo attuate nel settore della sicurezza

alimentare e della qualità degli alimenti e dei mangimi.

La diversificazione delle produzioni alimentari, in relazione ai differenti settori merceologici e alle dimensioni degli operatori del settore alimentare (OSA), ha determinato un non omogeneo grado di consapevolezza degli OSA nelle modalità di applicazione e implementazione dei sistemi di autocontrollo per garantire la sicurezza dei prodotti. Nella valutazione della attività ispettiva effettuata dalle autorità competenti si conferma, infatti, una netta prevalenza di non conformità nell'ambito dell'igiene generale (prerequisiti), nella applicazione dei principi dell'HACCP e nella formazione del personale. Risulta quindi indispensabile prevedere un programma generale di formazione che coinvolga gli operatori addetti al controllo degli OSA, al fine di consentire una capacità di risoluzione efficace e definitiva delle non-conformità, anche